

CHIARIMENTI AL BANDO DI GARA PROT. N. 33766 DEL 16.10.2008 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TRIENNIO 2009 -2011

Il disciplinare di gara del servizio socio educativo, al punto 9. "Soggetti ammessi a partecipare alla gara", commi 1 e 2, precisa che:

"Sono ammessi alla gara le Cooperative Sociali di tipo A) di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991, loro consorzi ex art. 8 della suddetta legge, ovvero loro raggruppamenti, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006. Tali cooperative/consorzi devono avere nel loro oggetto sociale l'erogazione di servizi rivolti alla prima infanzia".

La finalità della legge di gara è quindi quella di limitare la partecipazione a Cooperative sociali di tipo "A", singolarmente o in forma associata. Tuttavia, in coerenza con la fondamentale esigenza di assicurare la più ampia partecipazione alla gara senza beninteso alterare la parità di trattamento tra concorrenti, si ritiene che le clausole della norma di gara debbano interpretarsi nel senso che possono partecipare anche raggruppamenti, tra i quali i consorzi di cooperative, di cui almeno una sia cooperativa di tipo "A".

E' necessario però che il servizio venga svolto esclusivamente da una cooperativa di tipo "A". Questa pertanto dovrà essere indicata in sede di gara come soggetto esecutore del servizio.